

**La residenza fiscale
«segue» il lavoro
Le relazioni
affettive e familiari
non sono prioritarie
Committeri ► pagina 38**

Fisco internazionale. La Cassazione ha aggiornato l'approccio che fino a ora era stato espresso dai giudici di legittimità

La residenza fiscale segue il lavoro

Le relazioni affettive e familiari non hanno rilevanza prioritaria per determinare la sede

La sentenza

01 | LE RELAZIONI

Secondo la Cassazione «le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento»

02 | L'ATTIVITÀ

Con la sentenza n. 6501/2015 depositata il 31 marzo i giudici della Cassazione hanno quindi stabilito che la residenza fiscale deve essere provata dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli «interessi vitali» del soggetto sono esercitati «abituamente in modo riconoscibile da terzi»

IL PRINCIPIO

Per i giudici la localizzazione della gestione degli interessi vitali conta più della collocazione geografica dei legami personali

Gian Marco Committeri

Le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della **residenza fiscale**. Con la sentenza n. 6501, depositata il 31 marzo scorso, la Cassazione ha sancito la rilevanza assorbente del luogo in cui la gestione degli interessi vitali viene esercitata abitualmente. In tale contesto le relazioni affettive e familiari possono, al più, venire in rilievo unitamente ad altri probanti criteri.

È questo l'importante principio sancito dalla Suprema Corte che va a modificare un approccio che attribuiva rilevanza fondamentale o quanto meno altamente significativa al luogo in cui il contribuente intratteneva tali relazioni (si vedano le sentenze della Cassazione n. 14434 del 2010 e n. 29576 del 2011).

Con la sentenza in commento, invece, la prevalenza è attribuita al luogo in cui viene esercitata abitualmente la gestione degli interessi vitali del soggetto. Se la sede centrale dell'attività è all'estero non saranno i legami affettivi o familiari a determinare la residenza in Italia del soggetto. Secondo i giudici la gestione degli «interessi vitali»

deve essere esercitata in modo riconoscibile dai terzi. Si tratta di un elemento che era già stato adeguatamente valorizzato in passato (sentenze n. 12285 del 2005 e 14434 del 2010) in quanto necessario per temperare adeguatamente la libertà individuale con le esigenze generali di tutela dell'affidamento dei terzi.

Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione un contribuente trasferitosi in Svizzera, e iscritto all'Aire già dal 1978, veniva considerato fiscalmente residente in Italia in virtù dei legami affettivi qui intrattenuti. I giudici hanno confermato le sentenze di merito favorevoli al contribuente che avevano negato la residenza fiscale in Italia considerando fornita la prova idonea a vincere la presunzione relativa (cui soggiacciono i soggetti che trasferiscono la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata). Nel caso specifico il soggetto aveva fornito la prova di svolgere in Svizzera l'attività lavorativa detenendo in Italia un solo immobile locato.

La rilevanza fondamentale riservata alla «sede principale dell'attività», ossia al criterio del «centro di interesse economico», se verrà confermato, potrà modificare l'approccio utilizzato finora per accertare la residenza fiscale dei contribuenti che non potranno fare affidamento decisivo sul trasferimento all'estero delle principali relazioni affettive. La rilevanza della sede di esercizio dell'attività dovrà essere comunque valutata caso per caso giacché è

evidente la differenza tra un'attività lavorativa (imprenditoriale o professionale) e una di mero godimento (si pensi alle rendite di tipo finanziario o immobiliare che possono essere ottenute senza significativa presenza e «gestione»). Sul punto, peraltro, non può non segnalarsi come in ambito comunitario risulti invece cristallizzato il principio per cui qualora non fosse possibile l'individuazione del centro permanente degli interessi, stante una diversa collocazione geografica dei legami personali e di quelli patrimoniali-professionali, i primi devono essere considerati prevalenti. In tal senso dispone, infatti, l'articolo 7, n. 1, comma 2, della direttiva 83/182/Cee e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (sentenza 12 luglio 2001 in causa C-262/99, Louloudakis, punti 52, 53 e 55, e, successivamente, sentenza 7 giugno 2007, in causa C-156/04, commissione contro Grecia). La partita, quindi, è lunga dall'essere conclusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

